

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-361 del 27/01/2021
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0112 - RICHIEDENTE GERANZANI ELISA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-380 del 27/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica N. 31094/2020

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL **TORRENTE CROSTOLO** IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE04T0112**

RICHIEDENTE GERANZANI ELISA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";

- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 9070 in data 24/08/2010 è stata assentita al **Sig. Spaggiari Enrico**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Torrente Crostolo**, ad uso **sedime fabbricato ed area cortiliva**, in **Comune di Reggio Emilia (RE)**, con **scadenza 01/10/2022**;

PRESO ATTO:

- della domanda in data **20/01/2020** presentata dalla Sig.a Spaggiari Mirella C.F. **SPGMLL52H45L820V** tendente ad ottenere il cambio titolarità a proprio favore della concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del Torrente Crostolo in Comune di **Reggio Emilia (RE)**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **184** dalle particelle **148 e 149** ad uso **sedime fabbricato ed area cortiliva**.
- che, a supporto della suddetta istanza di cambio titolarità, da parte del richiedente è stata presentata copia della Dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Reggio Emilia (TG2) al n. 317375 in data 21 ottobre 2019 dalla quale si evince che la Sig.a Spaggiari Mirella è l'unica erede del defunto Sig. Spaggiari Enrico relativamente al fabbricato insistente sull'area demaniale richiesta in concessione;
- della domanda in data **23/10/2020** presentata dalla Sig.a Geranzani Elisa C.F. **GRNLSE74H59F205K** tendente ad ottenere il cambio titolarità a proprio favore della concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del Torrente Crostolo in Comune di **Reggio Emilia (RE)**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **184** dalle particelle **148 e 149** ad uso **sedime fabbricato ed area cortiliva**.
- che, a supporto della suddetta istanza di cambio titolarità, da parte del richiedente è stata presentata copia dell'Atto di compravendita tra la parte proprietaria la Sig.a Spaggiari Mirella e la parte acquirente la Sig.a Geranzani Elisa a rogito della dott.ssa Cecilia Casasole, Notaio in Reggio Emilia, stipulato in data 14 luglio 2020, Repertorio N. 36921 Raccolta N. 14813, relativo al fabbricato insistente sull'area demaniale richiesta in concessione;

ACCERTATO:

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria del cambio titolarità della concessione;
- che, dall'esame della documentazione agli atti, i canoni dovuti per la succitata concessione risultano essere stati assolti fino al 2019;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, il richiedente è tenuto a costituire, a

favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di **€ 751,04** quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 751,04** quale canone per l'annualità **2020** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni di concessione dovuti dal 2011 al 2019 per l'importo complessivo di **€ 6.814,37**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 12/01/2021;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, per l'importo di **€ 751,04** corrispondente all'annualità corrente risulta regolarmente costituito in data 08/01/2021;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2011 al 2019, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso.
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che il riconoscimento del cambio di titolarità della concessione sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i..

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di riconoscere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a Geranzani Elisa C.F. **GRNLSE74H59F205K**, la titolarità della concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo, ad uso sedime fabbricato e area cortiliva, in Comune di Reggio Emilia, già assentita, con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 9070 in data 24/08/2010, a Spaggiari Enrico con scadenza 01/10/2022;
- b) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 751,04** per l'annualità 2020, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- d) di fissare in **€ 751,04** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- e) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2011 al 2019, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso
- f) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- g) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- i) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione
- j) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

*Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Torrente Crostolo in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** ad uso **sedime fabbricato e area cortiliva** a favore di **Geranzani Elisa** in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente al Torrente Crostolo, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 184, particelle 148 e 149.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per sedime fabbricato e area cortiliva per complessivi 613 m², così contraddistinti: 82 m² per sedime fabbricato, 20 m² per autorimessa e 511 m² ad uso area cortiliva

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **01 ottobre 2022**;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**.

3.2 L'importo del canone per l'anno solare 2020 consiste in € **751,04**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera c) (area cortiliva) e lettera d) (occupazione con fabbricati residenziali o produttivi) del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

3.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.4 L'importo, quale **cauzione definitiva** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € **751,04**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.2 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5

Obblighi e condizioni generali

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, è inoltre fatto assoluto divieto di edificare qualsiasi altra struttura, anche amovibile, sull'area data in concessione;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la subconcessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario
(*Geranzani Elisa*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.